



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

REGOLAMENTO

DI TOPONOMASTICA

E DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	4
<i>Art. 1 Oggetto</i>	4
<i>Art. 2 Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia</i>	4
<i>Art. 3 Definizioni</i>	4
<i>Art. 4 Principi generali e tutela della toponomastica storica</i>	4
TITOLO II COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI	4
CAPO I - COMPETENZE ESCLUSIVE	4
<i>Art. 5 Compiti dell'Amministrazione comunale</i>	4
<i>Art. 6 Compiti del Sindaco</i>	5
<i>Art. 7 Servizio Urbanistica</i>	5
<i>Art. 8 Servizi Demografici</i>	5
<i>Art. 9 Compiti dell'Ufficio Statistica</i>	5
<i>Art. 10 Compiti dell'Ufficio Servizi Informativi</i>	6
CAPO II - COMUNICAZIONI ESTERNE ALL'ENTE	6
<i>Art. 11 Modalità per le comunicazioni esterne</i>	6
<i>Art. 12 Visura del Registro delle Strade (Stradario)</i>	6
CAPO III - ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI	6
<i>Art. 13 Collaborazione tra i diversi settori</i>	6
<i>Art. 14 Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina</i>	6
<i>Art. 15 Adempimenti in caso di variazione d'ufficio</i>	6
<i>Art. 16 Adempimenti dei Servizi Demografici in caso di variazione d'ufficio</i>	6
TITOLO III	7
AREE DI CIRCOLAZIONE	7
<i>Art. 17 Area di circolazione</i>	7
TITOLO IV	7
REGISTRO DELLE STRADE (STRADARIO)	7
<i>Art. 18 Registro delle Strade</i>	7
<i>Art. 19 Aggiornamento del Registro delle Strade</i>	7
<i>Art. 20 Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione del Registro delle Strade</i>	8
TITOLO V TOPONOMASTICA	8
CAPO I - DENOMINAZIONE	8
<i>Art. 21 Procedura per la denominazione delle aree di circolazione</i>	8
<i>Art. 22 Intitolazione a personaggi</i>	8
<i>Art. 23 Divieto di denominazioni omonime o assonanti</i>	8
<i>Art. 24 Cambio della denominazione di un'area di circolazione</i>	9
<i>Art. 25 Criteri di valutazione per il cambio della denominazione</i>	9
<i>Art. 26 Indicazione denominazioni precedenti</i>	9
<i>Art. 27 Omissione della denominazione</i>	9
<i>Art. 28 Lunghezza dei caratteri della denominazione</i>	9
<i>Art. 29 Richiesta di nuova denominazione</i>	10
<i>Art. 30 Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione</i>	10
CAPO II - NUMERAZIONE CIVICA	10
<i>Art. 31 Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici</i>	10
<i>Art. 32 Tipologia di accessi soggetti a numerazione</i>	11
<i>Art. 33 Richiesta di attribuzione della numerazione civica</i>	11
<i>Art. 34 Numerazione civica provvisoria</i>	11

<i>Art. 35 Riserva di numeri per futuri accessi</i>	11
<i>Art. 36 Caratteristiche della numerazione civica</i>	11
<i>Art. 37 Posizionamento</i>	12
<i>Art. 38 Modalità di attribuzione della numerazione civica</i>	12
CAPO III - SEGNALE NOME-STRADA	12
<i>Art. 39 Caratteristiche e posizionamento</i>	12
<i>Art. 40 Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa</i>	12
<i>Art. 41 Spostamento delle targhe toponomastiche</i>	12
<i>Art. 42 Targhe provvisorie</i>	13
TITOLO VI COSTI E VIGILANZA	13
<i>Art. 43 Costi toponomastica</i>	13
<i>Art. 44 Atti vietati</i>	13
<i>Art. 45 Risarcimento Danni</i>	13
<i>Art. 46 Vigilanza</i>	13
TITOLO VII	13
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	14
<i>Art. 47 Norme finali</i>	14
<i>Art. 48 Entrata in vigore</i>	14

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

(rinvio: TUEL 267/2000)

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione dell'onomastica stradale nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2

Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le istruzioni e le modificazioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3

Definizioni

Si individuano le seguenti definizioni:

- il **toponimo** è il nome del luogo;
- la **toponomastica** è lo studio storico-scientifico dell'origine e del significato dei nomi di un luogo;
- l'**odonimo** è il nome di via, piazza, strada, ecc
- l'**odonomastica** è l'insieme delle strade e il loro studio storico-scientifico
- la **onomastica** è lo studio dei nomi propri di persona o di un luogo di una determinata area;
- la **topografia** è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Art. 4

Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Castelfranco Veneto tutela la toponomastica storica del suo territorio, privilegiando i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed eventi sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

Titolo II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI

Capo I - Competenze esclusive

Art. 5

Compiti dell'Amministrazione comunale

(rinvio: Legge 24 dicembre 1954 n.1228; D. L. 267/2000, circolare Ministero Interno 10 del 8.3.1991)

E' compito esclusivo dell'Amministrazione comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT (art. 45 DPR 223/89 c.d. Reg. Anagrafico"). Spetta esclusivamente alla Giunta comunale la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione su proposta del Servizio Urbanistica.

Art. 6 **Compiti del Sindaco**

(rinvio: artt 51-52 DPR. 223/1989)

E' compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, su direttive impartite dall'Istat.

Art. 7 **Servizio Urbanistica**

(rinvio: regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castelfranco Veneto – allegato sub B)

Al Servizio Urbanistica spetta l'istruttoria della denominazione delle aree di circolazione, le mutazioni dei toponimi dipendenti dalla formazione di nuove aree di circolazione, l'assegnazione dei numeri civici.

Il Servizio Urbanistica comunica agli uffici competenti le disposizioni ed i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione, preferibilmente entro 8 giorni e non oltre i 16 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

Il Servizio Urbanistica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazioni per la denominazione di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- attestazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute come da documentazione trasmessa dagli uffici tecnici;
- provvede ad istruire ed ad inoltrare la richiesta di autorizzazione al Prefetto curandone le eventuali richieste d'integrazione e/o chiarimenti;
- compilazione, in esecuzione dell'autorizzazione prefettizia, dello schema nome-toponimo da riportare sulla targa viaria, con relativa indicazione territoriale, da inviare all'Ufficio Manutenzioni.

Nello specifico, il Prefetto autorizza la denominazione di:

- nuove strade e piazza pubbliche;
- cambiamento di denominazione di strade o piazza pubbliche;
- intitolazione di monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti che siano dedicati in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 8 **Servizi Demografici**

Ai Servizi Demografici spetta la formazione e la tenuta del "Registro delle Strade" (stradario) su indicazione del Servizio Urbanistica.

Art. 9 **Compiti dell'Ufficio Statistica**

(rinvio: disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni – direttiva n.2/comstat art.3 - in attuazione del D.Lgs. 322/89; Capo VIII articoli dal 38 al 45 del DPR n.223 del 30.5.1989)

L'Ufficio Statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'Istat, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare per la formazione delle basi territoriali, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate.

Art. 10
Compiti dell'Ufficio Servizi Informativi

L'Ufficio Servizi Informativi ha l'obbligo di aggiornamento della cartografia con gli elementi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

L'Ufficio è inserito nell'organizzazione del Servizio Urbanistica.

Capo II - Comunicazioni esterne all'Ente

Art. 11
Modalità per le comunicazioni esterne

L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet istituzionale del Comune o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Art. 12
Visura del Registro delle Strade (Stradario)

L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un Registro delle Strade aggiornato e consultabile gratuitamente.

Capo III - Adempimenti toponomastici

Art. 13
Collaborazione tra i diversi settori

Il Servizio Urbanistica nella gestione dell'attività di toponomastica opera in stretta collaborazione con le seguenti strutture: Ufficio Manutenzioni, Ufficio Servizi Informativi, Ufficio Tributi, Ufficio Statistica e Polizia Municipale. Le modalità di comunicazione tra gli uffici e la produzione di documentazione, preferibilmente, devono essere effettuate su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche con l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Art. 14
Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Chiunque incontri situazioni di non corrispondenza fra il "Registro delle Strade" e la situazione sul territorio deve segnalarlo all'Ufficio Statistica, che provvede ad accertare l'incongruenza segnalata e – ove la stessa trovasse conferma - invita gli uffici, ciascuno per la propria competenza, a provvedere ad apportare le eventuali correzioni.

Art. 15
Adempimenti in caso di variazione d'ufficio

(rinvio: sentenza Corte Cassazione, sez II, n.6501 del 11.03.2008) (rinvio: circolare del Ministero dei Trasporti n.6916/1994; esenzione da bollo art.16 Legge 14.12.1993 n.537)

La numerazione civica delle aree di circolazione, che abbiano subito variazione del toponimo, è adeguata informandone preventivamente i residenti.

Art. 16
Adempimenti dei Servizi Demografici in caso di variazione d'ufficio
(rinvio: sentenza Corte Cassazione, sez II, n.6501 del 11.03.2008) (rinvio: circolare del Ministero dei Trasporti

I Servizi Demografici trasmettono una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione dell'indirizzo e rilascia idonea attestazione per gli usi consentiti dalla legge.

Titolo III **AREE DI CIRCOLAZIONE**

Art. 17

Area di circolazione

(rinvio: DPR 223/1989 – aree di circolazione, Istat-metodi e norme, serie B n.29, 1992) (D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada, art.2 comma 1 Definizione e classificazione delle Strade)

(Dir. 24 ottobre 2000 – segnaletica e criteri per l'installazione - Ministero Lavori Pubblici art.39 D.Lgs. 285/1992)

Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o privato, aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, largo o simili), adibito alla viabilità sia carraia che pedonale. Tale area deve essere distinta da una propria denominazione. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al R.D.L. n.1158 del 10.5.1923 e della Legge n.1188 del 23.6.1927, da indicarsi su targhe di materiale resistente (art. 41 DPR 223/89).

Qualora si riscontri che uno spazio destinato alla viabilità sia privo di un proprio nome, il Comune deve provvedere ad assegnargliene uno.

Si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc., al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata, ad uso pubblico, nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte del Comune della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Titolo IV **REGISTRO DELLE STRADE (Stradario)**

Art. 18

Registro delle Strade

(rinvio: V – Stradari e insulari, Istat-metodi e norme, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici)

Il "Registro delle Strade" è l'archivio contenente l'elenco, in ordine alfabetico, delle aree di circolazione del Comune. Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica. L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica. I toponimi stradali devono essere registrati dello stradario in modo congruente, completi, senza abbreviazioni ed errori di ortografia, distanziando le parole di uno solo spazio, senza spazi iniziali ed in caratteri maiuscoli.

Art. 19

Aggiornamento del Registro delle Strade

Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale devono essere graficamente rappresentate nella cartografia comunale prima che sia stabilita la loro denominazione.

I Servizi Demografici, su indicazione del Servizio Urbanistica provvede ad aggiornare il Registro delle Strade (stradario), una volta approvati i nuovi toponimi.

Art. 20

Criteria per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione del Registro delle Strade

Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, passeggiata, largo, ecc.).

Le aree di circolazione sono elencate in stretto ordine alfabetico garantendo una perfetta coincidenza tra la denominazione presente in delibera e quella presente nello stradario comunale.

Titolo V TOPONOMASTICA

Capo I - Denominazione

Art. 21

Procedura per la denominazione delle aree di circolazione

(rinvio: art.1 R.D. 1188/1927)

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

- il Servizio Urbanistica predispone la proposta di deliberazione di Giunta comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
 - o tipologia di area,
 - o denominazione,
 - o origine del toponimo,
 - o riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le vicine aree di circolazione),
 - o estratto cartografico che la individui chiaramente sul territorio,
 - o motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo,
 - o tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (proseguimento, nuovo tratto di strada, ecc.);
- la deliberazione approvata dalla Giunta comunale deve essere inviata in duplice copia al Prefetto, che ne cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria;
- l'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio;
- aggiornamento del Registro delle Strade;
- attribuzione del numero di codice via;
- informativa ai Settori del Comune ed agli enti di pubblica utilità;
- informativa ai corrispondenti uffici del Comune per l'apposizione dei cartelli nome-strada.

Art. 22

Intitolazione a personaggi

(rinvio: Legge 1188/1927 e circolare Ministero Interno 29.6.1981 n.7 – oggetto: Legge 1188/1927 toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei e decreto del Ministro Interno del 25.9.1992 – competenze prefettizie)

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

Nella selezione degli otonimi non ci deve essere nessuna discriminazione di genere e orientamento politico, culturale o religioso.

Art. 23

Divieto di denominazioni omonime o assonanti

(rinvio: VII – omonimia delle aree di circolazione Istat-Methodi e norme, serie B n.29, 1992- istruzioni per l'ordinamento

Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica oppure integrare la denominazione con elementi distintivi (es. aggiungere il nome al cognome).

È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Art. 24

Cambio della denominazione di un'area di circolazione

(rinvio: R.D. 1158/1923, Legge 1188/1927 e sentenza n.6790/2002 Consiglio di Stato – Sezione VI – Caso Comune di Roma Fellini vs Michelangelo)

Qualora l'Amministrazione comunale intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le competenti Soprintendenze.

Art. 25

Criteri di valutazione per il cambio della denominazione

(rinvio: Circolare Ministero Interno 29.6.1981 n.7 – Oggetto: Legge. 1188/1927 toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei)

La motivazione per la variazione della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione della denominazione di una area di circolazione, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione, utenze varie...) e per i vari uffici pubblici, di provvedere all'aggiornamento dei dati presso i loro archivi.

Art. 26

Indicazione denominazioni precedenti

(rinvio: art.41 DPR 223/1989)

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

Gli archivi comunali, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Art. 27

Omissione della denominazione

(rinvio: III - aree di circolazione 5 – Istat-Metodi e norme, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici)

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art.17 del presente regolamento.

Art. 28

Lunghezza dei caratteri della denominazione

Possibilmente la lunghezza della denominazione deve evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Art. 29

Richiesta di nuova denominazione

La proposta di intitolazione delle nuove aree di circolazione o di aree esistenti e non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con la città), comitati, enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli e organizzazioni sindacali.

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria, nonché di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari (per esempio l'acquisizione di un toponimo significativo per la società castellana o veneta) nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento al Comune l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione del territorio.

Tale richiesta deve essere avviata attraverso domanda inoltrata al Sindaco con presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;

coerenza: l'onomastica deve rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;

esaustività: devono essere indicate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Art. 30

Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano già state nominate, se non nel rispetto degli artt.24 e 25 del presente regolamento (rettifica della denominazione di un'area di circolazione e criteri di valutazione per la rettifica di denominazione).

Capo II - Numerazione Civica

Art. 31

Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento.

La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

Art. 32

Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc., incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso, sia esso pedonale che carrabile.

Art. 33

Richiesta di attribuzione della numerazione civica

L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, sulla base dell'apposita modulistica al Servizio Urbanistica, secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 entro e non oltre la presentazione della comunicazione di fine lavori e comunque prima dell'accatastamento dell'immobile.

Nella modulistica allegata alla richiesta di attribuzione di un numero civico, devono essere indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di attribuzione del numero, il Servizio Urbanistica, assunte le dovute informazioni e previo eventuale sopralluogo, provvede alla sua attribuzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente e ai Servizi Demografici.

Art. 34

Numerazione civica provvisoria

Nel caso di nuove costruzioni, l'Amministrazione attribuisce, previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia, ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio. L'attribuzione del numero civico provvisorio comporta il rilascio di una o più targhette. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori. Sono a carico del proprietario il costo e la posa in opera della numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere. Al termine dei lavori, se i numeri civici sono confermati, il proprietario provvede ad apporre i numeri civici secondo le modalità previste nel presente regolamento; se non confermati, i numeri civici devono essere rimossi e restituiti all'Amministrazione, che fornisce i numeri civici definitivi. Il costo dei numeri civici è determinato periodicamente dal dirigente competente, sulla base del prezzo pagato dal Comune per l'acquisto degli stessi.

Art. 35

Riserva di numeri per futuri accessi

Per gli spazi non ancora occupati, ma destinati a nuove costruzioni, lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Art. 36

Caratteristiche della numerazione civica

Per numerazione civica, si intendono i numeri e le lettere, da apporre sugli accessi. La richiesta deve essere effettuata al Comune che si occuperà della fornitura della targhetta numerata e della sua affissione.

Art. 37 **Posizionamento**

La numerazione deve essere collocata possibilmente in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice, o in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo casi particolari dovuti dalla presenza di recinzioni o simili; in tal caso la numerazione deve essere posizionata accanto all'ingresso cui si riferisce.

Art. 38 **Modalità di attribuzione della numerazione civica**

La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti modalità:

- 1) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- 2) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- 3) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada. Non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno

Capo III - Segnale Nome-Strada

Art. 39 **Caratteristiche e posizionamento**

Il segnale NOME-STRADA ha lo scopo di fornire chiare informazioni agli utenti della strada in rapido movimento, evitando i frequenti casi di inavvistabilità o difficile leggibilità delle indicazioni toponomastiche che ingenerano dubbi nell'utente della strada, con conseguenti intralci alla circolazione come regolamentato dall'art.133 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 40 **Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa** *(rinvio: Codice della Strada)*

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residenziale;
- segnalazioni del tratto di strada in aree private chiuse al pubblico;
- case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione.

Art. 41 **Spostamento delle targhe toponomastiche**

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe toponomastiche, gli interessati devono fare immediata richiesta al Servizio Urbanistica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Art. 42

Targhe provvisorie

(rinvio: Codice della Strada art.38 comma 3)

È ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente all'apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada in caso di necessità. L'indicazione del NOME- STRADA viene iscritta su una targa toponomastica regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva. Il costo totale a carico del richiedente è determinato dal Settore Manutenzioni con apposita istruttoria.

Titolo VI COSTI E VIGILANZA

Art. 43

Costi toponomastica

(rinvio art. 10 Legge 1128/1954 ecc...)

Le spese per la toponomastica, lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione sono a totale carico del Comune, ad esclusione delle aree private per le quali sono a totale carico dei richiedenti.

Art. 44

Atti vietati

(rinvio: Codice della Strada art.15 comma 1 lettera b)

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente.

In conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.

La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 16 c. 2° della Legge 689/1981, potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 1° del medesimo articolo, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo di cui al precedente comma.

Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso.

Art. 45

Risarcimento Danni

Oltre alla sanzione definita all'art. 44 del presente regolamento, al responsabile del danneggiamento/rimozione/imbrattamento della targa toponomastica e/o supporto sarà imputato anche il costo del risarcimento del danno, valutato con apposita istruttoria dell'Ufficio Manutenzioni.

Art. 46

Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti il Servizio Urbanistica, l'Ufficio Statistica, i Servizi Demografici, i Messaggi notificatori e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Titolo VII

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 47 Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme di legge regolanti la materia e le istruzioni dell'ISTAT.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.